

(N. 2026)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1957

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padano.

ONOREVOLI SENATORI. — Le calamità naturali che hanno funestato di recente alcune zone della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia e del Delta Padano causando ingenti danni alle opere pubbliche e alle abitazioni, impongono l'adozione di adeguate misure legislative intese ad integrare e completare la opera di soccorso immediatamente intrapresa dalle Amministrazioni pubbliche e dalle Autorità locali.

Non appena si è avuta notizia dei primi eventi calamitosi il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. hanno subito organizzato ed attuato i provvedimenti di pronto soccorso,

consistenti soprattutto in lavori di sgombrò, puntellamento e demolizione di edifici pericolanti, riparazione di rotte, ripristino del transito, riattivazione di acquedotti, ecc., eseguite a tempo di record.

In particolare: in Piemonte e nella Valle d'Aosta la Dora Riparia, il Chisone, la Stura e i loro affluenti, nonché altri torrenti, hanno straripato rompendo gli argini e inondando vaste zone in corrispondenza di diversi abitati. Gravi danni sono stati arrecati a strade statali, provinciali e comunali, case di abitazione, acquedotti, fognature e opere idrauliche.

Anche in Lombardia si sono verificati danni non solo per le esondazioni di corsi d'acqua, ma soprattutto a causa di un violento ciclone abbattutosi particolarmente negli abitati di Robecco Pavese e Vallescuropasso di Cicognola. In tali località, purtroppo, si sono dovute lamentare vittime umane nonché la totale distruzione di alcuni edifici pubblici, di ben 43 case di abitazione, degli acquedotti nonché di un centinaio di case danneggiate o comunque rese inabitabili.

Nel Veneto poi, il 20 corrente, lungo l'argine sinistro del Po di Goro, nei pressi di Ca' Vendramin, sotto l'eccezionale carico di piena, è improvvisamente crollato un tratto di rilevato aprendo una falla attraverso la quale le acque si sono riversate ed hanno allagato l'isola di Ariano.

La rotta attuale, pur non essendo assolutamente imputabile al constatato abbassamento degli argini del Delta Padano, dà tuttavia la misura di quello che potrebbe avvenire qualora non si provvedesse con estrema rapidità al rialzamento degli argini stessi.

La stessa piena del Po di Goro ha prodotto, attraverso numerose infiltrazioni, danni nelle provincie dell'Emilia confinanti con il fiume.

L'ammontare complessivo dei danni prodotti, per le opere di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici, compresa l'A.N.A.S., non è ancora esattamente valutabile; tuttavia, dagli accertamenti finora eseguiti è determinabile in una cifra non inferiore ai 21 miliardi, ivi compresa la spesa di lire 4 miliardi e 500 milioni per i lavori di rialzo e rafforzamento delle arginature del Po nel suo delta e per le altre opere ad esse connesse, nonché per la riparazione o ricostruzione di strade statali.

Data l'ampiezza e la gravità del sinistro si è ritenuto necessario proporre l'emanazione di speciali disposizioni.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si estendono (art. 1) alla zona colpita, le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, emanata per la riparazione dei danni verificatisi nell'autunno 1951 in diverse Regioni d'Italia. L'articolo 2 aumenta il contributo previsto dalla legge n. 9, del 1952, per il ripristino delle case private, portando tale contributo a lire 2 milioni e ciò in conseguenza dell'aumento verificatosi nel costo delle costruzioni dal 1951 ad oggi.

Con l'articolo 3 si prevedono particolari agevolazioni ai proprietari bisognosi per la ricostruzione, da parte dello Stato, delle case danneggiate o distrutte. Tale norma, del resto, è stata già adottata per le calamità naturali verificatesi successivamente all'emanazione della legge n. 9, del 1952.

Con l'articolo 4 si fissano i termini per la presentazione delle domande e con l'articolo 5 si autorizza la spesa occorrente.

Al riguardo è stato precisato che della somma autorizzata, lire 4 miliardi e 500 milioni debbono essere utilizzate per il rialzo e il rafforzamento delle arginature del Po nel suo delta nonché per le altre opere ad esse connesse. Il rialzo delle dette arginature non rientra infatti nella previsione di spesa oggetto del programma dodecennale della legge 9 agosto 1954, n. 638, per la sistemazione dei fiumi, programma già predisposto quando il fenomeno dell'abbassamento degli argini non era stato ancora accertato.

Gli altri articoli non hanno bisogno di particolare illustrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957 in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padano in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, ed in base a programmi approvati dal Ministro.

Art. 2.

Il limite del contributo previsto dalla lettera i) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, ai fini della presente legge, è stabilito in lire 2 milioni.

Art. 3.

È in facoltà dei sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la ricostruzione o la riparazione delle loro case a norma della presente legge, di chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici impegnandosi al versamento in dieci annualità della quota a loro carico.

Art. 4.

Le domande per la concessione, ai fini della presente legge, dei contributi previsti dall'articolo 1 lettere h) ed i) della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Uf-

ficio del Genio civile competente per territorio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1957.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi, di cui lire 4,5 miliardi per il rialzo e rafforzamento delle arginature del fiume Po nel suo delta e per opere connesse.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.